



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SEZIONE II CIVILE - LAVORO**

Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 23.4.2021 svolta nelle forme di cui all'art. 221 co. 4 D.L. 34/2020, conv. con mod. dalla l. 77/2020, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 975/2018 R.G.L., avente a oggetto *procedura di mobilità, ricostruzione carriera e progressione stipendiale*,

**PROMOSSA DA**

 l'Avv. Santina Franco;

- Ricorrente -

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (AMBITO TERRITORIALE DI VARESE)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- *Convenuti contumaci* -

**E NEI CONFRONTI DEI**

**docenti inseriti nella graduatoria nazionale della mobilità per la classe di concorso scuola primaria;**

- *Controinteressati non costituiti* -

\*\*\*\*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1. Premessa.**

Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare *ex art.* 700 c.p.c. depositato in data 29.1.2018, l'odierna ricorrente, premesso di essere docente a tempo



Quanto agli importi dovuti in conseguenza, reputa il Tribunale opportuno, stante che appare contrario al principio di economia processuale disporsi a cura dell'ufficio una consulenza tecnica, pronunciare condanna generica al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dal Ministero resistente alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti.

Conseguentemente, il Ministero dell'Istruzione va condannato a corrispondere alla parte ricorrente le relative differenze retributive, tenuto conto del servizio effettivamente prestato sulla base della documentazione in atti, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.

Per le dette differenze va dunque emessa statuizione generica di condanna ed applicato il CCNL vigente *ratione temporis*.

### **3. Spese.**

La complessità e novità delle questioni trattate e l'evoluzione giurisprudenziale sul punto costituiscono motivi di compensazione delle spese di lite.

Sulla base delle superiori considerazioni e stante la contumacia di parte convenuta, le spese di lite sostenute da parte ricorrente vanno dichiarate irripetibili.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

**dichiara** il diritto di parte ricorrente a ottenere, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione della sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio del punteggio, omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012;

**condanna**, per l'effetto, l'amministrazione scolastica convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto;

**dichiara**, previa disapplicazione dell'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 e del decreto di ricostruzione del 3.3.2015 prot. n. 676, il diritto di parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio di insegnamento preruolo svolto, nei termini di cui in motivazione, con conseguente collocamento nella corrispondente posizione stipendiale di riferimento;



**dichiara** il diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” e, per l’effetto, condanna l’amministrazione convenuta ad applicare, in favore della ricorrente, **la clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 2 del C.C.N.L. del 4.8.2011**;

**condanna**, conseguentemente, l’amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell’accertato diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94;

**dichiara** il diritto di parte ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo e alle conseguenti differenze stipendiali maturate o e, per l’effetto, condanna l’amministrazione convenuta a pagare alla parte ricorrente le relative differenze retributive, tenuto conto del servizio effettivamente prestato sulla base della documentazione in atti, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94;

**rigetta** ogni altra domanda;

**dichiara** irripetibili le spese di lite.

Catania, 23 aprile 2021

IL GIUDICE DEL LAVORO

*dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto*

